

9.3.3 La fase introduttiva

Indice:

- a. Il rito suppletivo
- b. L'art. 6 del D.LGS 150/2011 – il rito
- c. L'art. 5 del D.LGS 150/2011 – la sospensiva
- d. Normativa di riferimento

Le disposizioni speciali del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa rispetto al rito del lavoro sono integralmente contenute nell'art. 6 del D. LGS 150/2011 e, per quanto attiene ai poteri di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza, nell'art. 5 dello stesso decreto legislativo.

a. Il rito suppletivo

Il primo comma dell'art. 6 del D.LGS 150/2011 stabilisce che le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

In realtà, le disposizioni “derogatorie” dell'art. 6 non sono poche e rendono quindi del tutto speciale il rito come lo era prima della riforma.

Ad ogni modo, ciò di cui bisogna prendere atto è che oggi, i criteri suppletivi ed integrativi cui fare riferimento non sono più quelli del rito ordinario di cognizione, ma sono quelli nel rito del lavoro e cioè del rito disciplinato dagli artt. che vanno dal 413 al 441 del codice di procedura civile.

b. L'art. 6 del D.LGS 150/2011 – il rito

A mente del comma 2 dello stesso art. 6, l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione.

Normalmente, le opposizioni si propongono con ricorso. Il rito del lavoro, peraltro, per eccellenza, è il rito che si introduce con ricorso e cioè con atto che si deposita nella cancelleria del Giudice competente e quindi del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

L'altra forma per proporre un'azione giudiziaria è l'atto di citazione che è quell'atto che contiene la intimazione al convenuto di comparire dinanzi al Giudice ad udienza fissa e che viene notificato alla controparte prima del deposito e della formale costituzione in giudizio.

Quindi, la forma corretta è quella del ricorso, tuttavia, nel caso in cui l'opposizione venga erroneamente introdotta con atto di citazione, la giurisprudenza si è orientata non per la automatica inammissibilità dell'opposizione ma, per una valutazione ponderata della stessa, finendo con il considerare valido, efficace e quindi idoneo alla tempestiva instaurazione del giudizio anche l'atto di citazione che è stato poi effettivamente depositato in Cancelleria nel termine perentorio, che è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.

Per quanto invece attiene al contenuto del ricorso, nulla è detto dall'art. 6 e, conseguentemente, va preso a riferimento l'art. 414 c.p.c. da cui si evince che il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice;
- 2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito e l'esatta indicazione dell'amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato, nonché l'esatta sua sede;
- 3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda l'opposizione con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

E quindi, in mancanza di uno di questi elementi, nella memoria difensiva dovrà essere sollevata la relativa eccezione.

I commi 3, 4 e 5 attengono alla individuazione del Giudice competente (cfr 9.3.2.), i successivi commi 6 e 7 dell'art. 6 dispongono che:

6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

Il termine di decadenza di 30 trenta giorni dalla notificazione (ovvero di 60 se l'incolpato è residente all'estero) è rimasto immutato rispetto al termine stabilito dalla L. 689/81. Si tratta di un vero termine di decadenza che comporta l'inammissibilità dell'opposizione ove proposta dal 31 giorno in poi.

La tempestività o meno dell'opposizione si verifica con riferimento alla data del deposito del ricorso in cancelleria e non con riferimento alla data della notificazione all'amministrazione che ha emesso l'ordinanza ingiunzione.

L'indagine sulla tempestività dell'opposizione va condotta tenendo conto dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/90, recante nuove norme in tema di procedimento amministrativo a mente del quale, in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere. In conseguenza di tale richiamo, la mancata indicazione nell'ordinanza ingiunzione notificata all'interessato, del termine previsto a pena di decadenza per proporre opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, integra una irregolarità che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali nel caso in cui l'opponente non abbia rispettato il termine perentorio previsto per legge per il deposito del ricorso.

In caso di errata od omessa indicazione dell'autorità giudiziaria competente, il discorso è più complesso tuttavia, generalmente, l'incompetenza del Giudice adito non comporta l'inammissibilità ma la necessità di rimettere il processo dinanzi a quello competente, comportando unicamente dispendio di tempo ed attività oltre che il concreto rischio della parziale soccombenza alle spese di lite con riferimento alla sola parte di giudizio svolta dinanzi al giudice incompetente.

Discorso parzialmente differente nel caso di Giudice che difetti di giurisdizione ma trattasi di casi che esulano dalla casistica in esame.

Tornando al dettato normativo, si nota subito la prima grande differenza rispetto al passato perché il ricorso può essere proposto anche mediante semplice trasmissione a mezzo posta all'ufficio giudiziario competente, mentre in precedenza era possibile solo il materiale deposito direttamente presso la Cancelleria del giudice adito.

Invero, la novità è stata introdotta recependo il contenuto di una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 98/2004, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 22 della Legge 689/81, *nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione* e quindi aveva determinato la possibilità, anche nella piena vigenza della Legge 689/81 di proporre l'opposizione avvalendosi del servizio postale.

c. L'art. 5 del D.LGS 150/2011 – la sospensiva

Il successivo comma 8 dispone che il Giudice può sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. LGS 150/2011 da cui si rileva, in breve, che il giudice può provvedervi prima della instaurazione del contraddittorio, quindi *inaudita altera parte*, laddove verifichi la sussistenza del pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile. In tal senso vi provvede con decreto pronunciato fuori udienza e che quindi verrà notificato all'amministrazione insieme al ricorso ed all'ordine di depositare gli atti relativi alla sanzione (la sospensione poi diviene ovviamente inefficace se non é confermata, entro la prima udienza successiva).

Nell'eventualità che non sia ravvisabile il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile, al Giudice é comunque concessa la possibilità di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione laddove ricorrano gravi e circostanziate ragioni che dovranno poi essere esplicitate nella motivazione.

Pertanto, il Giudice potrà sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione o prima della instaurazione del contraddittorio e quindi *inaudita altera parte* se dovesse ravvisare l'imminenza del pericolo di un danno grave ed irreparabile; oppure potrà sospenderla alla prima udienza, sentite le parti, nell'ipotesi in cui ricorrano gravi e circostanziate ragioni che dovrà esplicitare nella motivazione dell'ordinanza non impugnabile.

La disciplina per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva appare quindi più stringente rispetto al passato nel senso che, mentre in precedenza la L. 689/81 prevedeva la possibilità per il Giudice di sospendere l'efficacia concorrendo gravi motivi, oggi il legislatore richiede gravi e circostanziate ragioni di cui dare atto con motivazione ovvero, per emettere il provvedimento *inaudita altera parte*, richiede che il Giudice verifichi l'imminenza di un danno grave ed irreparabile.

Per converso però, c'è da registrare che non c'è più traccia dell'obbligo di allegazione al ricorso in opposizione dell'ordinanza ingiunzione notificata.

La Legge 689/81, infatti, recitava, testualmente che *“l'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata”*.

Di una simile disposizione non c'è traccia nella nuova normativa e quindi ci sarebbe da chiedersi come potrà il Giudice valutare effettivamente la tempestività dell'opposizione su cui basare anche l'eventuale provvedimento di sospensione. Non è dato comprendere per quale ragione il Giudice dovrebbe andare a sindacare se sussistono o meno i presupposti per concedere la sospensiva quando il ricorso dovrà essere rigettato per la intempestività dello stesso, con tutti gli aggravati procedurali e procedurali sia per l'ufficio giudiziario investito dell'opposizione, sia per l'amministrazione opposta.

d. Normativa di riferimento

- ✓ D.LGS 150/2011
- ✓ Legge 689/1981
- ✓ Artt. 413 > 441 c.p.c.
- ✓ Legge 241/1990